



Bruxelles, 22 ottobre 2020
(OR. en)

12178/20

Fascicolo interistituzionale:
2020/0249(NLE)

SCH-EVAL 168
VISA 121
COMIX 499

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	20 ottobre 2020
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	11300/20
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte della Germania , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte della Germania, dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti, adottata mediante procedura scritta il 20 ottobre 2020.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte della Germania, dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Germania provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore della politica comune in materia di visti eseguita nel 2020. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2020) 4300 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) Alla luce dell'importanza della corretta attuazione delle disposizioni relative, tra l'altro, al modulo di domanda di visto, ai requisiti documentali, all'organico dei consolati, alla formazione del personale e alla supervisione del personale locale, al sistema di informazione visti e al sistema informatico nazionale, all'esame delle domande e al processo decisionale, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 3, 4, 9, lettere a) e b), 10, lettere a) e b), 19, 20, 21, lettera a), 25 e 26, lettera a), della presente decisione.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, la Germania deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Germania è invitata a

Considerazioni generali

1. garantire senza indugio che tutti i consolati tedeschi utilizzino il modulo di domanda di visto riveduto e che il contenuto della versione elettronica sia conforme al modulo di cui all'allegato I del codice dei visti;
2. garantire che il personale dei consolati tedeschi e dei fornitori esterni di servizi che lavorano per la Germania sia al corrente del requisito che impone di non procedere al rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti che si sono già sottoposti a tale rilevamento nei 59 mesi precedenti la domanda (e che lo hanno dichiarato nel campo 28 del modulo di domanda);
3. richiedere una sola fotografia del richiedente; garantire che i documenti giustificativi richiesti siano conformi agli elenchi armonizzati per il Sudafrica e la Nigeria e cessare di richiedere ulteriori moduli e firme (ove ritenuto necessario, fornire un opuscolo informativo al richiedente, ad es. sul regolamento generale sulla protezione dei dati al ricevimento della domanda e sull'assicurazione sanitaria di viaggio al momento della restituzione del documento di viaggio con un visto per ingressi multipli);
4. inviare presso i consolati tedeschi personale espatriato sufficiente per esaminare le domande di visto Schengen, in modo da garantire un servizio di qualità sufficiente e armonizzata ai richiedenti, e assicurare che il personale, compreso quello locale, riceva formazioni periodiche;

5. migliorare l'accuratezza delle informazioni fornite sui siti web del fornitore esterno di servizi e del consolato, e facilitarne la navigazione; garantire che il centro per la presentazione delle domande di visto fornisca, presso i suoi locali, informazioni corrette e complete sui diritti da corrispondere e le possibili deroghe e che il personale conosca bene la procedura;
6. garantire che il nome dell'autorità di rilascio figuri sui visti adesivi nonché, alla luce dei dati conservati nel sistema di informazione visti, valutare la possibilità di mantenere sui visti adesivi solo le annotazioni nazionali che sono pertinenti e chiare anche per i titolari dei visti, in particolare nel caso di visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità;
7. garantire che i motivi di rifiuto del visto corrispondano alle conclusioni dell'esame della domanda e siano correttamente indicati nel sistema informatico e sul modulo uniforme di rifiuto, nonché inseriti nel sistema di informazione visti;
8. nella lettera rilasciata in esito al riesame del rifiuto da parte del consolato, fornire i recapiti dell'organo giurisdizionale competente a trattare il ricorso contro il riesame del consolato e valutare la possibilità di armonizzare la struttura delle lettere e di fornire una traduzione di cortesia nei paesi in cui la lingua tedesca non è diffusa;

Sistema di informazione visti/sistemi informatici

9. per quanto riguarda il sistema di informazione visti, garantire che:
 - a) i moduli di domanda siano compilati integralmente e che i relativi fascicoli contengano quindi i dati elencati all'articolo 9 del regolamento sul sistema di informazione visti e siano creati senza indugio nel sistema di informazione visti non appena la domanda è dichiarata ricevibile, come pure garantire che i dati relativi alle decisioni adottate contenuti in tale sistema siano sempre aggiornati e riflettano la situazione reale del fascicolo di domanda;

- b) i responsabili delle decisioni abbiano pieno e agevole accesso a tutte le precedenti domande presentate dalla stessa persona e registrate nel sistema di informazione visti, e che consultino sistematicamente tali fascicoli nel quadro dell'esame delle nuove domande di visto;
 - c) tutti i responsabili delle decisioni abbiano accesso a VIS Mail, ne conoscano le funzionalità e sappiano quando usarle; considerare la possibilità di integrare VIS Mail nel sistema informatico nazionale;
10. per quanto riguarda il sistema informatico nazionale, garantire che:
- a) il sistema non ponga restrizioni ai responsabili delle decisioni per quanto riguarda il tipo di visto, la validità territoriale, la durata del soggiorno, la validità e il numero di ingressi, indipendentemente da quali dati siano stati inseriti prima dell'avvio delle consultazioni;
 - b) i campi dati contengano tutti i dati, che dovrebbero essere inseriti nel sistema di informazione visti in modo trasparente e logico (ad es. campi dati separati per la data di arrivo e la data di partenza previste, quali indicate nel modulo di domanda, nonché per il periodo di validità di un visto rilasciato, da definirsi a cura dei responsabili delle decisioni);
 - c) i diritti di utilizzo del sistema concessi ai consulenti per i documenti corrispondano al ruolo conferito loro nel processo e che i fascicoli di domanda siano cancellati dalla banca dati nazionale conformemente alla normativa nazionale applicabile;
11. garantire che il sistema di informazione Schengen possa essere consultato solo in relazione a una domanda di visto;

12. per quanto riguarda la cooperazione con il fornitore esterno di servizi, garantire che:
 - a) sia il consolato a verificare quale Stato membro è competente per decidere in merito alla domanda, e che il personale dei centri per la presentazione delle domande di visto riceva una formazione adeguata riguardo a tutti gli aspetti della procedura di rilascio del visto necessari per assolvere le proprie responsabilità e per informare correttamente i richiedenti;
 - b) i familiari di cittadini dell'UE/del SEE siano esonerati dal pagamento dei diritti per il visto, indipendentemente dal fatto che presentino la domanda presso un centro per la presentazione delle domande di visto;
 - c) il fornitore esterno di servizi conservi soltanto il nome, i recapiti e il numero di passaporto del richiedente, e che anche questi dati siano cancellati dal suo sistema entro cinque giorni dalla restituzione del documento di viaggio; e
 - d) venga rivista la modalità di restituzione dei documenti di viaggio al fornitore esterno di servizi, per evitare che il suo personale venga a conoscenza della decisione relativa alla domanda (ad es. accludere una o più schede informative in caso di rilascio del visto o valutare la possibilità di utilizzare buste in carta più spessa);
13. valutare modalità per migliorare la sorveglianza dell'area d'attesa del servizio visti (ad es. installare videocamere di sicurezza);
14. rivedere la valutazione del rischio per i richiedenti che viaggiano per la prima volta e sono in possesso di un passaporto sudafricano rilasciato di recente;
15. valutare la possibilità di consentire ai richiedenti dell'Eswatini e del Lesotho di presentare le domande di visto direttamente presso il consolato, di modo che il documento di viaggio possa essere restituito loro il giorno stesso, una volta controllato dal consolato;
16. astenersi dal chiedere ai richiedenti di fornire copie di visti rilasciati in precedenza;

17. garantire che il personale del consolato sia in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sistema informatico necessarie per svolgere i rispettivi compiti e sappia interpretare tutti i campi e tutte le risposte;
18. garantire che il personale locale conosca i criteri di ricevibilità e che i documenti di viaggio siano adeguatamente verificati dal consolato prima di essere restituiti ai richiedenti; garantire che il personale sia a conoscenza anche della tabella dei documenti di viaggio riconosciuti e la consulti ogniqualvolta si trovi di fronte a documenti di viaggio che non conosce bene;
19. riesaminare la suddivisione dei compiti tra il personale locale, il personale espatriato responsabile delle decisioni e i consulenti per i documenti, affinché i responsabili delle decisioni partecipino in misura maggiore all'esame delle domande; nell'ambito del riesame, valutare la possibilità di delegare al personale locale la stampa dei visti adesivi;
20. garantire che il personale locale non modifichi le date di viaggio previste riportate nel modulo di domanda e che tali date siano registrate nel sistema di informazione visti come indicato nel modulo di domanda di visto, come pure garantire che il consolato colleghi sistematicamente i fascicoli di domanda delle persone che viaggiano insieme;
21. per quanto riguarda l'esame delle domande e il processo decisionale, garantire che:
 - a) il periodo di validità del visto e la durata del soggiorno autorizzato si basino su un esame della domanda e siano determinati alla luce dei piani di viaggio del richiedente, dei suoi trascorsi sotto il profilo dei visti e del suo status di richiedente in buona fede;
 - b) la durata dei soggiorni precedenti sia verificata esaminando i timbri di ingresso e di uscita apposti sul documento di viaggio, in particolare nel caso di persone che viaggiano di frequente e di soggiorni precedenti vicini al limite di 90 giorni;
 - c) tutti i consolati tedeschi rispettino rigorosamente le norme rivedute del codice dei visti per il rilascio di visti per ingressi multipli;

22. garantire che siano applicate procedure corrette per l'annullamento e la revoca dei visti e per l'annullamento dei visti adesivi, e dare debitamente seguito a tali decisioni nel sistema di informazione visti, come pure definire un protocollo chiaro e sicuro per la distruzione dei vecchi fascicoli di domanda e garantire che un membro del personale del consolato vigili sul processo;

Consolato generale a Lagos

23. garantire che i richiedenti vulnerabili (ad es. gli anziani) e i richiedenti accompagnati da bambini piccoli siano indirizzati verso gli sportelli dell'edificio principale per presentare le domande, e valutare la possibilità di installare altri ventilatori da soffitto direttamente agli sportelli esterni;
24. ai fini della parità di trattamento dei richiedenti, garantire loro la possibilità di presentare i documenti giustificativi mancanti indipendentemente dal membro del personale che ha in carico la domanda e assicurare che il personale locale conduca i colloqui in modo uniforme e si rivolga ai richiedenti in maniera cortese e rispettosa;
25. garantire un'adeguata supervisione del personale locale che tratta le domande di visto;
26. per quanto riguarda l'esame delle domande e il processo decisionale, garantire che:
 - a) il consolato sviluppi un approccio più coerente alla valutazione delle domande nonché criteri chiari per l'adozione di decisioni condivise dal personale espatriato; registri tali criteri in un documento scritto e continui ad organizzare riunioni periodiche del personale per condividere esperienze e conoscenze; discuta casi particolari nei quali è altresì coinvolto il personale locale, nella misura necessaria per svolgere i suoi compiti in modo più armonizzato ed efficiente;
 - b) i documenti giustificativi richiesti per le domande di visto di transito aeroportuale, come pure l'esame di tali domande, tengano conto del fatto che tali visti non consentono ai titolari di entrare e soggiornare nello spazio Schengen;

- c) la "franchigia" di 15 giorni sia inclusa sistematicamente nel periodo di validità dei visti per un solo ingresso;
 - d) ai familiari di cittadini UE/SEE che necessitano di un visto siano concesse tutte le agevolazioni procedurali previste dalla direttiva 2004/38/CE, in particolare quelle relative a una procedura accelerata e agli obblighi minimi riguardo ai documenti giustificativi, e che il rifiuto del visto sia basato esclusivamente sui motivi descritti dettagliatamente nel Manuale per il codice dei visti I;
27. garantire che tutti i visti revocati (e annullati) siano inseriti sistematicamente nel sistema di informazione visti;
 28. garantire che, in caso di annullamento del visto adesivo dopo la sua apposizione sul documento di viaggio, gli elementi di sicurezza siano resi inutilizzabili;
 29. garantire che il modulo di rifiuto sia rilasciato non solo in tedesco ma anche in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione;
 30. garantire che i richiedenti non siano obbligati a utilizzare il servizio a pagamento di un corriere per avere indietro i propri documenti di viaggio; valutare la possibilità di consentire a chi lo desidera di ritirare i documenti presso il consolato e/o avviare una cooperazione limitata con un fornitore esterno di servizi al solo scopo di ritirare i documenti di viaggio dal consolato e restituirli ai richiedenti (in tal caso potrebbero applicarsi diritti per i servizi prestati);
 31. garantire che i documenti di viaggio in attesa di essere ritirati siano protetti dall'accesso non autorizzato.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente